



SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA	SENTENZA	197	2013	RESPONSABILITA'	25/07/2013



**Sent.197/2013**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE dei CONTI**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia**

**composta dai magistrati:**

Claudio Galtieri	Presidente
Marco Antonio Canu	Consigliere
Luisa Motolese	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n 27598 del registro di segreteria promosso dalla Procura

Regionale Lombarda presso questa Sezione nei confronti dei signori:

Lorenzo Guzzetti, nato a Tradate il 3.05.1982, residente in Uboldo (Va) alla via Don Livio Tamborini, n 14, C.F.GZZLNZ82E03L3190;

Marco Mazzuccato, nato a Tradate il 24.05.1975, residente in Uboldo alla via Ceriani, n 67, C.F.MZZMRC75E24L3190;

Enrico Chierogato, nato a Saronno il 23.11.1970, residente in Gerenzano (Va) alla via per Uboldo, n 47, C.F.CHRNRC70S231441Y;

Ercole Galli, nato ad Uboldo il 26.06.1961 ed ivi residente alla via XX Settembre, n 75/235, C.F.GLLRCL61H26L480M;

Paola Rosa Ceriani , nata ad Origgio il 3.10.1966, residente in Uboldo alla via Raffaello Sanzio , n 3, C.F.CRNPRS66R43G103G;

Matteo Pizzi, nato a Milano il 29.08.1979, residente in Uboldo alla via Tognoni, n 6, C.F.PZZMTT79M29F205E;

tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Gibilisco del Foro di Varese e con quest' ultimo elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Francesco Mantovani in Milano, via S. Senatore , n 10;

Visto il Decreto Presidenziale di fissazione dell'udienza odierna ;

sentiti nella pubblica udienza del 17 aprile 2013 il relatore consigliere Luisa Motolese, il PM nella persona del dr. Luigi D'Angelo, l'avvocato Giuseppe Gibilisco per i convenuti;

esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

### **FATTO**

L' azione della Procura contabile è iniziata a seguito di un esposto in data 20.04.2011 comprensivo di vari allegati, con il quale i consiglieri comunali della lista civica "Il centrosinistra di Uboldo" del comune di Uboldo (VA), hanno resa edotta la Procura Regionale di questa Corte dei Conti di una concreta e specifica notizia di danno erariale concretizzatosi con la deliberazione di Giunta n. 71 in data 30.10.2009 avente ad oggetto "*Rideterminazione spese di gestione del Centro Calcistico Comunale a carico dell'A.S.D. Uboldese Calcio*", con la quale, in sostanza, si disponeva una compensazione tra crediti "da rimborso" spettanti all'amministrazione per **euro 32.991,23** a titolo di anticipate spese di gestione ordinaria del centro sportivo comunale (utenze acqua, gas, luce, ecc.) ed a carico dell'associazione Uboldese Calcio - soggetto gestore degli impianti comunali ed obbligato a detto pagamento/rimborso come da appositi atti - ed il credito spettante

a detta associazione/soggetto gestore pari ad **euro 31.120,08** a titolo di effettuate spese di "manutenzione straordinaria" del medesimo centro sportivo.

Si legge in particolare nella deliberazione di Giunta in parola che: "*... dato atto che l'associazione in questione ha un debito verso il Comune di Uboldo di euro 32.991,23 (utenze luce, acqua, gas, ecc.) ... Vista la nota del 16.10.2009 prot. n. 19601 con la quale l'associazione ASD Uboldese attesta, mediante fotocopie di fatture, di aver effettuato opere di straordinaria manutenzione al centro calcistico comunale, di competenza del Comune di Uboldo, per un complessivo importo di euro 31.120,08 ... DELIBERA ... di addebitare all'associazione U.S. Uboldese l'importo di euro 1.871,15 determinato dalla compensazione tra le spese di gestione a carico dell'associazione (relative al periodo 01.07.2006 al 31.12.2009) e il rimborso delle spese sostenute dalla stessa per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione*".

Per quanto attiene allo svolgimento dei fatti, la Procura attrice si è riportata alla richiamata denuncia di danno nella quale è stato evidenziato e documentato che:

- in data 30.06.2006 scadeva la convenzione stipulata tra il Comune di Uboldo (VA) e l'associazione U.S. Uboldese calcio per la gestione e utilizzo del centro calcistico comunale;
- successivamente venivano avviate trattative per un rinnovo della convenzione durante le quali il "vecchio" soggetto gestore continuava a gestire ed utilizzare di fatto gli impianti comunali sportivi;
- con lettera in data 08.08.2006 prot. n. 15267 a firma del Sindaco il Comune di Uboldo rappresentava all'associazione le nuove modalità di utilizzo del centro sportivo evidenziando, in particolare, la volontà dell'amministrazione di addebitare alla associazione le spese ordinarie di gestione dell'impianto calcistico a far data dal 01.07.2006 fino alla formalizzazione di un nuovo accordo;

- con delibera di Giunta comunale n. 166 in data 04.10.2006 avente ad oggetto *"Individuazione nuove modalità per l'utilizzo del centro calcistico comunale da parte dell'associazione sportiva dilettantistica U.S. Uboldese Calcio"* veniva così deliberato da parte dell'ente locale di *"far proprie le volontà espresse dal Sindaco con nota del 08.08.2006 prot. n. 15267 e conseguentemente addebitare (n.d.r. all'associazione) le spese di gestione dell'impianto calcistico comunale a far data dal 01.07.2006 fino alla formalizzazione di un accordo con questa amministrazione comunale"*;
- in data 01.10.2008 veniva approvata la nuova convenzione tra il Comune di Uboldo e l'associazione per la gestione del centro calcistico comunale con validità dalla stessa data (01.10.2008) e fino al 15.07.2012, convenzione successivamente sottoscritta tra il Comune di Uboldo e l'associazione U.B. Uboldese ;
- in ottemperanza alla predetta deliberazione di Giunta n. 166 in data 04.10.2006 , il Comune di Uboldo provvedeva nel corso del tempo a quantificare le spese di ordinaria gestione dell'impianto sportivo la cui refusione spettava all'associazione in questione come da deliberato di Giunta, debito che all'ottobre 2009 ammontava a euro 32.991,23 e che veniva, appunto, formalmente richiesto in pagamento al soggetto gestore obbligato al riguardo;
- con lettera in data 14.10.2009 l'associazione opponeva in compensazione a detto debito un credito di euro 31.120,08 a titolo di spese di manutenzione straordinaria del centro effettuate nel periodo ottobre 2008-ottobre 2009 (cfr. fatture, [all.ti 8-9-10-11-12-13.](#))

Con la delibera più sopra richiamata la Giunta Comunale autorizzava detta compensazione.

Nella denuncia di danno si rappresentava che non avrebbe potuto essere autorizzata e disposta alcuna compensazione poichè: 1) per le spese di straordinaria manutenzione del centro sportivo riferite al periodo antecedente il 01.10.2008 (data

di validità della nuova convenzione) ovvero in costanza di gestione "di fatto" del centro sportivo da parte dell'associazione, non v'era alcun obbligo giuridico di rimborso di dette spese straordinarie a carico del Comune, obbligo del resto sorto soltanto con la nuova convenzione (in vigore dal 01.10.2008) nel cui art. 7, appunto, si legge che *"Il Comune si impegna ... ad assicurare la manutenzione straordinaria del Centro"*; 2) per le spese di straordinaria manutenzione del centro sportivo riferite al periodo successivo al 01.10.2008 (data di validità della nuova convenzione), non v'era alcun obbligo giuridico di rimborso di dette spese straordinarie a carico del comune e ciò in ragione del disposto dell'art. 7, lett. b), della convenzione stessa ai sensi del quale *"Il Comune si impegna ad assicurare la manutenzione straordinaria del Centro. **In casi eccezionali è facoltà del Comune autorizzare per iscritto l'Associazione ad eseguire o far eseguire manutenzioni straordinarie ed urgenti, previa presentazione di apposito preventivo ed assunzione, con apposito atto del Comune, del relativo impegno di spesa. Il Comune rimborserà successivamente la spesa sostenuta nel limite autorizzato, previa presentazione della fattura e/o documento giustificativo della spesa"***, laddove nella specie non v'era stato alcun provvedimento comunale di previa autorizzazione alla esecuzione di lavori straordinari e, ancor prima, alcun atto ricognitivo dell'urgenza della spesa.

Con lettera 15.01.2010, lo stesso Comune di Uboldo, dietro apposita richiesta dei denunzianti, attestava l'assenza di qualsivoglia autorizzazione scritta ex art. 7 della convenzione che avrebbe consentito all'associazione l'effettuazione di lavori per straordinaria manutenzione nel centro sportivo.

Di qui, pertanto, secondo la tesi attrice, la consumazione di un danno erariale pari ad euro 31.120,08 -ovvero all'importo delle spese di gestione ordinaria del centro sportivo sostenute dal Comune e non più rimborsate dal soggetto gestore privato

obbligato alla rifusione delle stesse come da appositi atti ; pregiudizio patrimoniale da imputare ai componenti della Giunta Comunale che con la deliberazione n. 71 in data 30.10.2009 risultano aver rinunciato al credito pubblicistico da rimborso spese di gestione ordinaria (sostenute dall'ente locale) in assenza di alcun contro-credito validamente opponibile dall'associazione quale soggetto gestore (di fatto prima, di diritto poi) dell'impianto comunale più volte citato.

Notificati gli inviti a dedurre , con contestazione di varie voci di danno erariale per un importo complessivo di euro 62.240,16 di cui euro 31.120,08 a titolo di danno erariale diretto, euro 31.120,08 a titolo di danno erariale per acquisizione onerosa di migliorie del centro sportivo acquisibili invero gratuitamente e, in subordine, euro 31.120,08 a titolo di danno alla concorrenza , gli invitati hanno presentato, congiuntamente, deduzioni scritte in data 19.09.2012 .

Non ritenendo le argomentazioni addotte tali da escludere gli addebiti erariali, la Procura Regionale con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio gli autori delle suddette delibere di Giunta, in particolare la n. 71/2009 (Sindaco GUZZETTI Lorenzo, Vice Sindaco MAZZUCCATO Marco, Assessore CHIEREGATO Enrico, Assessore GALLI Ercole, Assessore CERIANI Paola Rosa e Assessore Pizzi Matteo),

Secondo l' Inquirente la documentazione pervenuta con la denuncia di danno erariale sopra indicata confermerebbe e dimostrerebbe tutte le circostanze in fatto e in diritto concernenti la vicenda in argomento rispetto alla quale, dunque ha ipotizzato, in primo luogo, la sussistenza di un pregiudizio erariale patrimoniale sofferto dalle casse comunali ammontante ad euro 31.120,08 ovvero pari alle somme che il Comune di Uboldo ha sostenuto per il pagamento delle spese di ordinaria gestione del centro calcistico comunale (utenze gas, luce, ecc.) e che, invece di essere integralmente rimborsate dal soggetto gestore privato ed

utilizzatore degli impianti, sono rimaste a totale carico dell'ente locale per effetto della delibera di Giunta che, come sopra riportato, ha rinunciato a tale credito compensandolo con un contro credito opposto dall'associazione per spese di straordinaria manutenzione dello stesso centro sportivo.

Sempre la Procura attrice ha sostenuto che il credito vantato ed opposto dall'associazione per spese afferenti lavori di straordinaria manutenzione dell'impianto, ed opposto in compensazione all'amministrazione comunale, non risulterebbe costituire una posta debitoria per il Comune di Uboldo che, invece, tale lo ha ritenuto, acconsentendo pertanto alla citata indebita *compensatio*.

Nella convenzione stipulata nell'anno 2008 le parti pattuivano espressamente che le spese per la manutenzione straordinaria del centro sportivo dovevano essere considerate a carico del Comune di Uboldo (art. 7); detta convenzione risulta essere entrata in vigore in data 01.10.2008 laddove le spese opposte in compensazione riguardavano lavori effettuati anteriormente a tale data (cfr. fatture allegate), ciò con conseguente loro non "addebitabilità" all'amministrazione comunale.

Lo stesso dicasi per quella quota parte di spese straordinarie opposte in compensazione dall'associazione sportiva per lavori di manutenzione straordinaria effettuati *post* convenzione: se è vero che dette spese erano configurabili come a carico del Comune ex art. 7 convenzione, è vero anche che la stessa disposizione pattizia poneva tutta una serie di requisiti e presupposti per potersi configurare detta addebitabilità/obbligo di rimborso in capo alle casse comunali (previa comunicazione, previa autorizzazione dell'ente locale, ecc.); requisiti e presupposti giammai concretizzatisi come peraltro ammesso dallo stesso soggetto pubblico (citato all.14).

La precedente Procura ha quantificato una prima posta di danno erariale in euro 31.120,08 ovvero la somma che il Comune di Uboldo ha concretamente sostenuto per il pagamento delle spese di ordinaria gestione del centro calcistico comunale e



che, invece di essere integralmente rimborsate dal soggetto gestore ed utilizzatore degli impianti come da legittimi e incontestati provvedimenti in tal senso, sono rimaste a totale carico dell'ente locale per effetto della delibera di Giunta più sopra indicata (che ha, cioè, rinunciato/compensato indebitamente il credito comunale),

Una ulteriore voce di danno erariale è rappresentata ancora dalla somma di euro 31.120,08 ovvero l'importo sostenuto dall'associazione per spese definite come di "manutenzione straordinaria" ma in realtà afferenti- secondo la tesi attrice- a spese di ordinaria manutenzione o in ogni caso a spese non affatto urgenti- ciò con la conseguenza che le stesse, lungi dal poter comunque essere oggetto di compensazione, sarebbero dovute rimanere a totale carico dell'associazione con l' "effetto" per cui i "benefici" ad esse conseguenti (migliorie degli impianti, loro riparazione, ecc.) si sarebbero dovuti acquisire gratuitamente da parte del Comune di Uboldo.

Sempre secondo la costruzione argomentativa della Procura contabile, la configurazione delle spese sostenute dal soggetto privato gestore del centro sportivo quali spese per manutenzione ordinaria degli impianti, non soltanto avrebbe impedito *ab origine* qualsivoglia operazione di compensazione, ma avrebbe comportato per il Comune di Uboldo l'acquisizione gratuita delle stesse (dei loro "effetti" sulle strutture, impianti ecc.) proprio perché riconducibili ad operazioni e riparazioni riguardanti l'ordinario funzionamento del centro.

A tal fine l' attrice ha ritenuto essere sufficiente leggere le causali dei lavori di cui alle fatture prodotte dall'associazione al Comune di Uboldo per rendersi conto della natura non affatto straordinaria della tipologia di lavoro effettuato in concreto (peraltro senza alcun requisito di urgenza, indefettibilità, ecc.): a titolo esemplificativo, secondo l' attrice Procura può citarsi la fattura n. 159 del 31.08.2008 (euro 4.800,00) per "*smontaggio pompe da riparare, collegamento provvisorio,*

*rimontaggio pompe riparate*; la fattura n. 96 del 07.10.2008 (euro 6.461,72) per "fornitura e posa in opera di n. 3 irrigatori"; fattura n. 5 del 06.10.2009 per "ripristino arera verde con seme e concime presso campo sportivo Uboldo a corpo"; ecc.

La Procura ha comunque formulato, nella ipotesi in cui, ad ogni modo, detto importo di euro 31.120,08 fosse (per mero esercizio mentale) effettivamente configurabile quale spesa scaturente da lavori di straordinaria manutenzione degli impianti - e fermo restando la prima voce di danno sopra contestata al punto "1" - una richiesta alternativa.

Secondo l'ottica accusatoria, a fronte, infatti, della necessità di effettuare spese straordinarie di manutenzione del centro sportivo - rappresentate come urgenti e necessarie dal soggetto privato gestore - l'ente locale, lungi dal poter supinamente autorizzare detti lavori per gli importi unilateralmente fissati dal gestore - o peggio ancora ratificarli *ex post* -, avrebbe invero dovuto indire una pubblica gara, ovvero un confronto concorrenziale tra più operatori economici in ossequio alle regole nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.

Da qui deriverebbe, pertanto, l'addebitabilità ai componenti della Giunta Comunale di tale ulteriore illecito elaborato dalla giurisprudenza contabile e che appare quantificabile, sempre alla luce dei criteri utilizzati dai magistrati erariali, nel totale dell'importo del lavoro/servizio/fornitura e, nel caso di specie, a complessivi euro 31.120,08 (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur, Abruzzo, n. 242/2010 confermata in appello da Corte dei Conti, III<sup>^</sup> App., n. 10/2012).

I soggetti e componenti della Giunta Comunale sopra indicati, pertanto, sono stati chiamati a rispondere - in parti uguali ovvero **euro 10.373,36 cadauno** - del danno erariale pari a complessivi **euro 62.240,16** - oltre interessi, rivalutazione ed accessori - di cui euro 31.120,08 a titolo di danno erariale di cui al punto "1" dell'

atto di citazione ed euro 31.120,08 a titolo di danno erariale di cui al punto "2" o, in subordine, al punto "3" (danno alla concorrenza).

I convenuti, difesi e rappresentati come sopra, si sono costituiti con memoria depositata in data 7 marzo 2013 ed hanno contestato gli addebiti a loro mossi dalla Procura attrice.

Nell'atto difensivo sono stati esposti una serie di dati che costituiscono il contesto oggettivo e soggettivo in cui gli amministratori, attuali convenuti, si sono trovati ad operare.

E' stato fatto presente che la società sportiva Uboldese Calcio si è trovata ad operare da molti anni in una parte del piu' vasto complesso del centro sportivo di Uboldo , in cui sono presenti diverse società ed associazioni sportive e non , che utilizzano gli spazi e le strutture del centro per le feste che organizzano anche in collaborazione con il Comune . La maggior parte delle utenze per acqua , luce e gas dell' intero centro e quindi non solo della parte occupata dalla società calcistica sono sotto un contatore unico( sul punto si veda la perizia presentata dai convenuti,all.A8) Il Comune ha sempre tenuto la titolarità dei contatori degli impianti di luce acqua e gas ed ha regolato il rapporto con convenzioni man mano prorogate e rinnovate con la sola associazione calcistica. La convenzione del 2006 ha previsto quale contributo del Comune il pagamento delle spese di acqua luce e gas. E quindi fino al 2006 il Comune, a cui erano intestate tali bollette, ha pagato le stesse quale contributo all'associazione sportiva. Il concessionario era tenuto per tale tipo di spese ad un onere del 10% di tali costi mentre le opere di manutenzione straordinaria erano a carico del Comune con possibilità di rimborso per opere eseguite dalla concessionaria previa autorizzazione e dietro presentazione di fattura(artt.10 e 13).

Il patrono di parte ha evidenziato che alla scadenza della convenzione la risposta del sindaco ad una prima lettera della società che rappresentava la necessità di

opere di manutenzione straordinaria ha manifestato l'intenzione di addivenire ad una nuova convenzione che prevedesse la copertura delle spese vive -formalizzata nella deliberazione n 166 del 4.10.2006- ed il sostegno al settore giovanile della associazione, nonché la disponibilità a valutare un primo finanziamento di lavori. La difesa ha anche evidenziato che la Procura nell'atto di citazione mentre ha sottolineato la circostanza che nella nota del Sindaco la società dovesse farsi carico delle spese ordinarie, non ha riportato le altre espressioni, cioè il riconoscimento della necessità di investimenti e la disponibilità a farvi fronte con il finanziamento di un primo stock. In sostanza dalla lettura complessiva della lettera si può rilevare la conferma che la gestione dell'impianto intero rimaneva in capo alla sola amministrazione comunale come può rilevarsi anche dalla perizia presentata.

E' seguito un periodo di transizione con un commissario prefettizio e la firma di una nuova convenzione il 16 gennaio 2009 ( che ha previsto l'onere delle spese di manutenzione ordinaria e tra queste anche i consumi di acqua luce e gas a carico della società ed il contributo a carico del Comune di euro 10.000 annui) .In ogni caso la quantificazione operata dagli uffici comunali- ha proseguito il difensore - è stata calcolata in misura piena senza considerare la riduzione prevista nella precedente convenzione ( il 90% a carico del Comune ) e senza prendere in considerazione il contributo annuo del 10% da parte del Comune e quindi con possibilità di un possibile contenzioso sul quantum. Ha poi evidenziato altri elementi rilevanti ,prima della nuova convenzione, quali la mancata esecuzione da parte del Commissario Prefettizio e dei funzionari comunali della delibera n 166, non richiedendo il pagamento delle spese nè erogando alcun contributo, lasciando così aperta la questione ereditata dalla nuova giunta insediatasi nel giugno 2009. In ogni caso il difensore ha ritenuto di poter calcolare il quantum ai sensi della precedente convenzione del 90% di spese a carico in una somma pari ad euro 3.112 ,00 ovvero

alla stregua della nuova, con la riduzione prevista di euro 10.000 annui per cui risulterebbe una differenza di euro 1,120,08.

Quanto alla seconda voce di danno il difensore ha contestato l' addebito relativo alla qualificazione ordinaria della manutenzione , smentita dalla convenzione del 2009 che descrive cosa debba intendersi per manutenzione ordinaria, sia dalla perizia prodotta, che descrive le opere eseguite dalla società. Sul punto è stata richiesta la verifica della valutazione delle opere con la nomina di un ctu contabile.

In ogni caso il preteso danno alla concorrenza dovrebbe essere determinato – secondo la prospettazione difensiva – rapportandolo all' utile d' impresa e quindi al 5% de valore del contratto ; inoltre , come indicato nella perizia, la base d'asta , in caso di gara, sarebbe risultata comunque decisamente superiore come da perizia. Sono stati evidenziati altresì la mancanza di dolo e di colpa grave degli amministratori , l' assenza di parere negativo da parte degli uffici tecnici, l'assenza della autorizzazione alla esecuzione ai lavori da parte di altri amministratori , i vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione, l'indebito arricchimento del comune nel caso di mancata riconsegna nello stato di fatto in cui si trovava e la richiesta di applicazione dell'art. 1150c.c.

Il difensore ha concluso chiedendo ritenersi infondata la domanda attrice per le motivazioni esposte e mandare assolti i convenuti con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio.

Nella pubblica udienza del 17 aprile 2013 le parti hanno illustrato le reciproche posizioni e la causa è passata in decisione.

### **DIRITTO**

Si richiamano in sintesi le argomentazioni di entrambe le parti sulla vicenda in esame.

La tesi accusatoria individua la sussistenza di un pregiudizio erariale patrimoniale sofferto dalle casse comunali ammontante ad euro 31.120,08 pari alle somme che il Comune di Uboldo ha sostenuto per il pagamento delle spese di ordinaria gestione del centro calcistico comunale (utenze gas , luce ,acqua ) che invece di essere rimborsate dal soggetto gestore privato ed utilizzatore sono rimaste a totale carico dell' ente per effetto della delibera di giunta che ha rinunciato a tale credito compensandolo con un credito opposto dall'associazione per spese di manutenzione dello stesso centro sportivo .

La seconda posta di danno è costituita , nell' ottica accusatoria , dalla somma di euro 31.120,08, ovvero l'importo sostenuto dall' associazione per spese definite come di manutenzione straordinaria ma in realtà afferenti a spese di ordinaria amministrazione ed in ogni caso a spese non affatto urgenti , con la conseguenza che avrebbero dovuto rimanere a totale carico dell'associazione ed i benefici ad esse conseguenti (migliorie dell' impianto ) rimanere acquisiti gratuitamente al Comune di Uboldo e quindi non essere oggetto di compensazione.

La Procura attrice ha comunque formulato in subordine una imputazione alternativa in merito a questa seconda posta di danno. Nell' ipotesi che detto importo di euro 31.120.08 fosse considerato dal Collegio quale spesa per lavori di straordinaria manutenzione , verrebbe meno la seconda posta risarcitoria ma emergerebbe una ulteriore voce di danno erariale, ovvero il c.d.danno alla concorrenza , per non aver indetto il Comune, in quanto obbligato ex lege, un confronto concorrenziale tra più operatori economici.

I convenuti, rappresentati e difesi come sopra indicato nella memoria di costituzione e difensiva hanno evidenziato , tra le molte giustificazioni addotte, la circostanza che la delibera di giunta n 166/2006- da cui deriverebbe l'obbligo delle spese ordinarie per l'associazione calcistica – è prodromica di tutta una serie di obbligazioni anche da

parte del Comune (erogazione del contributo a favore dell' associazione per l' attività verso i giovani e l'investimento sulla manutenzione straordinaria per gli impianti). A ciò , nell' ottica difensiva, deve aggiungersi, durante il periodo di transizione fino all' insediamento della nuova giunta nel 2009, la mancata esecuzione della predetta delibera non richiedendo l'amministrazione commissariale subentrata al precedente sindaco, né il pagamento delle spese né erogando alcun contributo all'associazione sportiva con il persistere di un contenzioso non affrontato in modo esplicito , rimesso alla nuova giunta. Da qui come dettagliatamente indicato in memoria a pag 12 e seguenti, considerando i consumi per luce , gas ed acqua , desumibili dai documenti allegati e dalle convenzioni e tenendo conto del contributo che avrebbe dovuto comunque essere erogato dal comune medesimo, si dovrebbe calcolare il quantum riducendo la somma pretesa o del 90% - secondo la vecchia convenzione con un credito pari ad euro 3.112,00- ovvero con la riduzione prevista nella nuova di euro 10.000,00 l'anno, e quindi per il periodo 2006-2008 compreso, per complessivi euro 30.000,00 da cui risulterebbe una differenza dovuta di euro 1.120,08.

Quanto alla seconda posta di danno la tesi difensiva ha sostenuto il carattere straordinario dei lavori eseguiti facendo riferimento sia al contenuto della nuova convenzione (art 2) sia alla perizia depositata .

Per la domanda subordinata - il danno da concorrenza- nell' atto difensivo , dopo aver contestato l' assenza di prova sul punto , è stata affermata l' inesistenza di tale danno come confermata dalla dichiarazione di congruità del valore attestata nella perizia giurata.

Così illustrate le posizioni delle parti, l' esame verrà condotto , nel solco della citazione, partitamente per ciascuna voce di danno e per eventuali conseguenti responsabilità.

Secondo l' assunto accusatorio la prima voce di danno sarebbe da attribuirsi alla giunta comunale che con la delibera n 71/2009 ha disposto la compensazione di un credito spettante all' amministrazione a titolo di anticipate spese di gestione , che avrebbe dovuto essere integralmente rimborsato dal gestore.

Si è visto nella parte in narrativa il contesto in cui gli amministratori convenuti si sono trovati ad operare.

Il primo dato rilevante è che l' uso dell' intero complesso su cui gravitano associazioni diverse era non regolamentato per le utenze tranne che con l'associazione calcistica e gestito di fatto direttamente dal Comune di Uboldo , che aveva la titolarità dei contatori degli impianti di acqua luce e gas. Secondo la vecchia convenzione del 2006 il concessionario contribuiva all'onere di pagamento dei costi annuali per il consumo di energia elettrica gas ed acqua nella misura del 10% di tali costi ed il Comune per il 90% sotto forma di aiuto per l' attività verso i giovani.

Ha fatto seguito , come risulta dagli atti, alla scadenza della convenzione del 2006, la corrispondenza menzionata nella parte in narrativa tra il sindaco pro-tempore e la società Uboldese Calcio , la successiva delibera n 166 del 4.10.2008 e la gestione commissariale del comune dall' ottobre 2007 al giugno 2009 alla quale è subentrata la giunta convenuta dopo le elezioni del giugno 2009.

Il periodo 2006-2009- anno in cui è intervenuta la nuova convenzione - è stato quindi caratterizzato dall'uso non esclusivo del centro sportivo da parte della società calcio, dall' esistenza di contatori intestati al Comune , dal plurimo utilizzo delle utenze e dall'esistenza di una tabella millesimale con solo due ripartizioni alla società calcio ed a quella del tennis utilizzata dall'Ufficio Tecnico , come risulta dall'atto peritale, obsoleta e da aggiornare in base alla reale fruizione di tutte le associazioni che utilizzano il centro sportivo.



In tale contesto di disordine amministrativo, la difesa ha anche posto in rilievo che negli anni presi in considerazione, né il Commissario Prefettizio né alcuno dei funzionari del comune abbiano mai esperito azioni per dare esecuzione alla delibera n 166 non richiedendo il pagamento delle spese e non erogando alcun contributo all'associazione sportiva, per cui la gestione dei rapporti tra Comune e Società Uboldese Calcio era stata lasciata in eredità alla giunta insediatasi solamente nella seconda metà del 2009.

Per ciò che concerne il credito per il consumo di tale utenze alcune considerazioni si impongono.

È vero in linea di principio che la delibera giuntale n 166/06 ha fatto propria la volontà dell'allora sindaco Piazza di addebitare le spese di gestione dell'impianto calcistico alla Società Uboldese.

Si è visto comunque che con il cambio di amministrazione e l'intervenuta gestione commissariale

non si è data esecuzione a tale delibera, non è stato mai sollecitato un pagamento, non è stato versato il contributo dovuto da parte del Comune di Uboldo generando una situazione d'incertezza sul piano regolamentare mai contestata ed in ogni caso, secondo criteri desumibili dalle convenzioni (nel rapporto tra consumo effettivo e quello attribuibile nella misura del 10% nella vecchia o della riduzione di euro 10.000,00 annui nella nuova) che determinerebbe la riduzione della somma pretesa dalla Procura Regionale pari ad euro 3.112,00 ovvero di euro 1.120.08.

Il Collegio ritiene condivisibile l'assunto difensivo che ammesso e non concesso l'an, il quantum avrebbe potuto essere messo in discussione con grosse difficoltà per il comune al fine di ottenere il riconoscimento di quanto preteso, anche a fronte della mancata erogazione nel periodo di alcun contributo per la gestione; strumento con cui il Comune aveva sempre rimediato ovvero riteneva di poter rimediare, di fatto

compensando in tutte le due convenzioni ( la nuova e la vecchia ) il credito con il contributo.

Si passa quindi ad esaminare la seconda posta di danno.

L' assunto accusatorio è nel senso che le opere opposte in compensazione siano di carattere ordinario e come tali non rimborsabili.

Anche sul punto il Collegio ritiene fondata l'argomentazione difensiva che individua nella sia pur successiva convenzione del 2009 specificamente allo art. 2 lo strumento per dirimere la questione, lì dove esplicita la consistenza della manutenzione ordinaria e nella perizia che descrive e valuta le opere eseguiti ; tutti elementi significativi per sostenere il carattere straordinario delle opere stesse.

Se è vero che per manutenzione ordinaria devono intendersi tutte le operazioni e riparazioni necessarie all' ordinario funzionamento del centro, ex art.2 nuova convenzione ( riparazione e sostituzione vetri, serrature maniglie rubinetti soffioni, arredi, materiale per la pulizia e disinfestazione dei locali , imbiancatura, pronto soccorso , sgombero neve, pulizia dei marciapiedi perimetrali , irrigazione del campo, pulizia e taglio del manto erboso )i lavori eseguiti , analizzando le fatture allegate non rientrano in massima parte tra di esse e, risultano, invece, più assimilabili alla straordinaria manutenzione :ripristino area verde, livellamento , risagomatura , rullatura , fornitura di roccia frantumata vagliata di porfido rosa , smontaggio pompe e rimontaggio, fornitura e posa di irrigatori, realizzazione impianto elettrico per illuminazione box e luci esterne del campetto.

Il campo di gioco è stato quindi rimosso e sostituito completamente con materiale e lavorazioni appropriati.

Si procede quindi ad esaminare l' imputazione alternativa del c.d. danno alla concorrenza.

Il Collegio ritiene non sussistere danno alla concorrenza alla stregua anche di giurisprudenza contabile che correttamente ritiene che in mancanza di prova , anche indiziaria, sulla circostanza che un competitore diverso dall' affidatario avrebbe somministrato il servizio a condizioni più favorevoli, non sussiste pregiudizio e quindi obbligo al risarcimento ( Sezione Umbra n 256/07, Sezione Puglia n 768/07 e da ultimo questa Sezione n 476/12 ).

Ciò non senza considerare che, ai sensi della normativa vigente ( art.125Dlgs n 163/2006), il limitato importo dei lavori, servizi e forniture , escludeva l' obbligo di attuazione anche del sistema di consultazione di almeno cinque operatori economici.

Per i numerosi e consistenti lavori eseguiti il Collegio ritiene altresì che i costi sostenuti si siano rivelati vantaggiosi se si tiene conto della circostanza, come evidenziata nella perizia, che il comune deve prendere come riferimento il listino opere edili della Camera di commercio (euro 62.338,76 anziché euro 32.991,25 e quindi con un risparmio per il comune di euro 29.347,51).

L' unico addebito , come anche riconosciuto dalla difesa, è da individuarsi nella mancata autorizzazione alla società calcistica di eseguire invece del comune tali interventi; ma l' autorizzazione - che peraltro attiene a profili di legittimità e non a quelli di danno- avrebbe dovuto essere rilasciata dai precedenti amministratori e non dai convenuti , entrati in carica successivamente ai fatti( 2 fatture sono di poco successive all'insediamento ma si collocano nel solco dei precedenti lavori già iniziati nel 2008.)

Per le ragioni che precedono la richiesta di risarcimento del danno per l' avvenuta compensazione deve essere rigettata per insussistenza dei requisiti richiesti, necessari per pervenire ad una affermazione di responsabilità.

I convenuti sono di conseguenza prosciolti da ogni addebito e per l' effetto viene posta a carico dell'Amministrazione Comunale di Uboldo , ai fini del rimborso previsto

ex art.3 comma 2 bis D.L 23.10.1996 n 543 convertito con modifiche nella legge 20.12.1996 n 639, la somma che la predetta Amministrazione è tenuta a pagare per onorari e diritti di difesa dei convenuti , somma che si liquida nella misura di euro 2000,00 complessivamente, comprensivi di diritti ed onorari , oltre il 12,5% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.

PQM

La Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale Lombardia-

RESPINGE

La domanda del Procuratore Regionale .

Le spese si liquidano come da motivazione.

Così deciso nella camera di consiglio in Milano il 17.04.2013

L' estensore

Il Presidente

-

Depositata in segreteria il 25/07/2013

-